



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere
per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale

ONOREVOLI SENATORI. - La possibilità di utilizzare il cadavere per finalità di ricerca e di formazione professionale costituisce un'opportunità di fondamentale importanza per la scienza medica; in particolare, la donazione del cadavere è funzionale allo studio anatomico (per una migliore conoscenza delle patologie preesistenti della persona), alla pratica chirurgica (come strumento di formazione medica, di sperimentazione di interventi di particolare complessità, di messa in opera di nuove tecniche e apparecchiature) ed anche alla ricerca scientifica (per i cadaveri che sono in condizioni di ottima conservazione).

In particolare, è evidente come un intervento chirurgico su un cadavere possa consentire ai medici chirurghi, sia a quelli più esperti, sia a quelli in fase di formazione, di acquisire o consolidare tecniche di intervento più mirate ed efficaci. In questa prospettiva, promuovere la donazione dei cadaveri a scopo scientifico offre molteplici vantaggi, sia sul piano etico (in quanto consente di evitare la sperimentazione sugli animali), sia sul piano scientifico (per la specificità dell'anatomia umana).

Sotto il profilo medico, tutti i cadaveri possono essere utilmente destinati alla ricerca scientifica, indipendente dall'età del defunto; anche i cadaveri di soggetti di età anziana possono, infatti, contribuire allo studio medico sulle patologie dell'età senile. Ciascun cadavere donato offre molteplici possibilità di utilizzo, in quanto gli interventi che possono essere effettuati sulla medesima salma sono circa un centinaio; inoltre, ciascun cadavere può essere conservato anche per un lungo periodo di tempo.

La normativa vigente nel nostro paese consente l'utilizzo di singoli organi a scopo di ricerca, a condizione che gli organi siano espianati poco dopo la morte accertata, evi-

tando così le procedure del trapianto; tuttavia, il limitatissimo numero di donazioni che si registra nel nostro paese costituisce un ostacolo evidente alla realizzazione di un programma strutturato di ricerche su organi da cadavere.

La donazione del cadavere intero, invece, richiede che sia espressa la volontà del donatore in sede testamentaria e che non sussistano interessi giudiziari sul corpo (necessità di autopsia). Secondo il regolamento di polizia mortuaria, possono essere utilizzati per la ricerca o la formazione solo i cadaveri rilasciati a scopo di studio, che non vengono reclamati dai congiunti o appartenenti a persone che in vita hanno espressamente indicato questa volontà in un normale testamento olografo.

Nel nostro paese, tuttavia, il numero delle donazioni è estremamente limitato, a fronte dell'esperienza ormai consolidatasi in altri paesi europei, che presentano un utilizzo molto più diffuso dei cadaveri a fini di ricerca (spesso anche grazie alla istituzione di appositi centri di riferimento), al punto che molti medici italiani sono costretti a recarsi all'estero per fare pratica su cadaveri.

La presenza di limiti giuridici all'utilizzabilità del cadavere a fini scientifici, unitamente alla mancanza di norme che incentivino la donazione (sulla falsariga di quanto previsto da altri paesi europei) hanno posto le condizioni perché, nel nostro paese, assai limitato sia il numero dei cadaveri utilizzabili a fini scientifici. Alcune regioni hanno cercato di colmare tale lacuna, prevedendo (è il caso del regolamento di polizia mortuaria della Lombardia) la copertura delle spese di trasporto della salma in caso di donazione.

Sulla base di tali premesse, il presente disegno di legge detta disposizioni finalizzate a disciplinare in maniera organica l'utilizzo del

cadavere umano per finalità di ricerca scientifica e formazione professionale (articolo 1).

L'articolo 2 individua le tre categorie di cadaveri che possono essere destinati ai predetti scopi scientifici, in virtù di un'esplicita manifestazione di volontà del defunto, dello stato di «abbandono» della salma ovvero della condizione di giacenza per sei mesi presso l'autorità giudiziaria.

L'articolo 3 elenca le strutture che possono chiedere l'utilizzo del cadavere a scopi scientifici, individuandole nelle università e

nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal sistema sanitario regionale che ne facciano specifica richiesta al Ministero della salute.

L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute, attraverso i propri canali informativi, provveda all'organizzazione di specifiche campagne d'informazione ai cittadini, alle università, alle strutture sanitarie ed ai medici.

L'articolo 5 detta disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'utilizzo del cadavere umano per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale.

Art. 2.

(Identificazione dei cadaveri)

1. Possono essere utilizzati, per le finalità di cui all'articolo 1, i cadaveri di individui:

a) che nel corso della propria vita abbiano manifestato la volontà di concedere la propria salma per le finalità previste dalla presente legge, mediante disposizione testamentaria ovvero mediante la registrazione attraverso la sottoscrizione di un consenso informato scritto. Il consenso informato è consegnato al medico di fiducia presente alla redazione e che provvede a trasmetterlo, entro cinque giorni, tramite l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al Ministero della salute. L'azienda sanitaria locale inserisce il consenso informato in un registro informatico, consultabile su apposito sito *internet* da tutti i medici abilitati all'esercizio della professione ai quali è fornita, da parte del Ministero della salute, apposita *password*. Il registro informatico è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della salute che ne coordina la gestione, avvalendosi del supporto operativo delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti;

b) la cui salma, trascorsi dieci giorni dal decesso, non venga da alcuno richiesta per la sepoltura;

c) la cui salma sia rimasta, ai sensi della normativa vigente, a disposizione dell'autorità giudiziaria per un periodo di sei mesi e che, trascorso tale termine, non sia stata da alcuno richiesta per la sepoltura.

Art. 3.

(Utilizzo dei cadaveri)

1. I cadaveri di cui all'articolo 2 sono utilizzati dalle università e dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate presso il sistema sanitario regionale, che ne facciano specifica richiesta al Ministero della salute. La richiesta può avere ad oggetto l'utilizzo di un singolo cadavere ovvero l'utilizzo in via continuativa dei cadaveri che si rendono disponibili.

2. Le università e le strutture sanitarie di cui al comma 1, allegano alla richiesta di cui al medesimo comma, la documentazione che dimostra il possesso di idonea autorizzazione e abilitazione alla didattica, alla ricerca scientifica o alla formazione professionale per materie inerenti l'utilizzo del cadavere e che attesta altresì i risultati attesi dall'utilizzo del cadavere.

3. Il Ministero della salute, esaminata la richiesta di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data della presentazione, concede al richiedente l'utilizzo del cadavere per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e provvede ad aggiornare il registro informatico istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

4. Le università e le strutture sanitarie di cui al comma 1 conservano la salma, anche mediante l'utilizzo di metodiche di conservazione che mantengano nel tempo la disponibilità del cadavere e assicurano, al termine del periodo di utilizzo, congrua sepoltura, a proprie cura e spese, con apposita comunica-

zione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e al Ministero della salute. L'azienda sanitaria locale aggiorna il registro informatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, nella fattispecie di cui alla medesima disposizioni, ne dà tempestiva comunicazione ai familiari.

Art. 4.

(Informazione)

1. Il Ministero della salute organizza specifiche campagne d'informazione ai cittadini, alle università, alle strutture sanitarie e ai medici, finalizzate alla conoscenza e alla promozione dei contenuti della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, limitati all'istituzione e alla gestione del registro informatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre alla realizzazione delle campagne informative di cui all'articolo 4, valutati in euro 200.000 per l'anno 2010 ed a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sugli stanziamenti di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute.

